



# COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Codice Ente CO-35032

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE N. 105

*in data:* 10.11.2005

Prot. N°

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

L'anno **duemilacinque** il giorno **dieci** del mese di **novembre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Proceduto a fare l'appello alla presente deliberazione risultano:

1) PANIZZA MAURO	Presente	11) LASAGNA SILVIA	Presente
2) SCARAVELLI CLAUDIO	Presente	12) MAZZONI STEFANO	Presente
3) OLIVERIO MARIA LUISA	Presente	13) GRANDI ANDREA	Assente
4) MONTANARINI MARCELLA	Presente	14) SIRONI ROBERTO	Presente
5) BECCHI GABRIELE	Presente	15) MARCHINI DANTE	Presente
6) RICCO' FABRIZIO	Presente	16) SCARAVELLI GAETANO	Presente
7) BEDOGNI ELENA	Assente	17) DOMINELLI BRUNO	Presente
8) BEDOGNI MAURO	Presente		
9) GRANDI ELVO	Presente		
10) MANTOVANI GIAN CARLO	Presente		

Totale presenti: 15

Totale assenti : 2

Assiste il Segretario Comunale **DOTT. ALFREDO LUIGI TIRABASSI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **RAG. MAURO PANIZZA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

N. 105 in data 10.11.2005

*Oggetto:* APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

---

E' presente l'assessore dott. Armando Bosi.

Il Sindaco illustra le ragioni del regolamento, la cui esigenza nasce dal fatto che la pubblicità stradale interseca molti aspetti di natura urbanistica, di tutela della sicurezza e di gestione del paesaggio.

Durante il dibattito intervengono:

- il cons. Scaravelli che conferma il voto contrario, anticipato in commissione, reputando il regolamento troppo dettagliato;
- il cons. Marchini che ne apprezza invece proprio le precise previsioni;
- il cons. Dominelli che chiede quando verrà discusso il regolamento del Consiglio Comunale;
- il cons. Sironi che preannuncia l'astensione poiché il gruppo non ha avuto il tempo di valutare adeguatamente il testo;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO:**

- che attualmente il Comune di Reggio Emilia non è dotata di un efficace strumento pianificatorio in materia di installazioni pubblicitarie, e che invece il momento storico e sociale vede accentuarsi l'interesse per lo spazio urbano inteso come luogo di comunicazione pubblicitaria esterna e non solo come cornice di un moderno sviluppo architettonico;
- che la comunicazione pubblicitaria nel Comune di Reggio Emilia sebbene essenziale allo sviluppo anche economico della stessa, risulta legittima solo se disciplinata da una configurazione programmata della distribuzione degli spazi e, nello specifico, degli impianti pubblicitari;
- che attraverso l'approvazione del presente regolamento si intende individuare le tipologie dei manufatti e disciplinare la loro localizzazione nei centri abitati del territorio, con particolare attenzione alle esigenze sociali ed economiche, alla tutela ambientale e paesaggistica nonché alla sicurezza della circolazione stradale, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie;
- che si è proceduto alla predisposizione e stesura del Piano con l'obiettivo di conciliare l'installazione degli impianti sul territorio, con la salvaguardia della sicurezza stradale e delle emergenze storico-ambientali;
- che il Piano generale degli impianti pubblicitari si compone di :
  - norme generali per la collocazione degli impianti pubblicitari;



# COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

- norme per la collocazione degli impianti permanenti;
- norme per la collocazione degli impianti temporanei;
- procedura amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni
- sanzioni
- disposizioni finali;

ACQUISITO il parere favorevole della commissione regolamenti in data 05/11/2005;

VISTI e letti i seguenti pareri che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

- favorevole per la sola regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio Ambiente Arch. Andrea Borgatti;

VISTO il D.lgs 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Presenti n. 15 consiglieri, votanti n. 14, con n. 12 voti favorevoli, n. 2 contrari (Consiglieri Scaravelli Gaetano e Dominelli Bruno) e n. 1 astenuto (Consigliere Sironi Roberto);

## **DELIBERA**

- 1) **DI APPROVARE** il Regolamento Comunale degli Impianti pubblicitari che si allega al presente atto sotto la lettera a) per costituirne parte integrante e sostanziale;

## **DOPODICHE'**

CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione;

Presenti n. 15 consiglieri, votanti n. 14, con n. 12 voti favorevoli, n. 2 contrari (Consiglieri Scaravelli Gaetano e Dominelli Bruno) e n. 1 astenuto (Consigliere Sironi Roberto);

## **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente delibera immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
RAG. MAURO PANIZZA

Il Segretario  
DOTT. ALFREDO LUIGI TIRABASSI



**COMUNE DI REGGIOLO**  
Provincia di Reggio Emilia

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE  
N. 105 DEL 10/11/2005 E COMPOSTA  
DA N. VENTINOVE FACCIATE.  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. ALFREDO LUIGI TIRABASSI

# **Comune di REGGIOLO**

## **REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**



# COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

## INDICE

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 3
art. 2	Ambito di applicazione	pag. 3
art. 3	Definizione di centro abitato	pag. 3
art. 4	Classificazione degli impianti pubblicitari	pag. 3

### CAPO II

#### NORME GENERALI PER LA COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

art. 5	Obbligo di autorizzazione	pag. 4
art. 6	Divieto di posizionamento	pag. 5
art. 7	Collocazione fuori dal centro abitato	pag. 6
art. 8	Collocazione dentro al centro abitato	pag. 6

### CAPO III

#### NORME PER LA COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI PERMANENTI

art. 9	Insegna d'esercizio	pag. 7
art. 10	Tipologie d'insegne	pag. 8
art. 11	Preinsegna	pag. 12
art. 12	Cartello	pag. 13
art. 13	Tabella	pag. 13
art. 14	Bacheca	pag. 14
art. 15	Impianto a messaggio variabile	pag. 15
art. 16	Totem	pag. 15
art. 17	Impianto di servizio	pag. 15
art. 18	Quadro planimetrico	pag. 16
art. 19	Cartelli sponsor	pag. 17
art. 20	Altri impianti speciali	pag. 17

### CAPO IV

#### NORME PER LA COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI TEMPORANEI

art. 21	Striscione	pag. 18
art. 22	Stendardo	pag. 18
art. 23	Locandina	pag. 18
art. 24	Prisma	pag. 19
art. 25	Cartello di cantiere	pag. 19
art. 26	Gigantografia su ponteggio	pag. 20
art. 27	Segno orizzontale reclamistico	pag. 20
art. 28	Automezzi pubblicitari	pag. 21



# COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

- art. 29 Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà pag. 21

## CAPO V

### PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- art. 30 Domanda di autorizzazione pag. 21  
art. 31 Sostituzione e modifica degli impianti pubblicitari pag. 23  
art. 32 Decadenza e revoca delle autorizzazioni pag. 23  
art. 33 Obblighi e responsabilità del titolare delle autorizzazioni pag. 23  
art. 34 Procedura semplificata per alcuni impianti temporanei pag. 25  
art. 35 Impianti e forme pubblicitarie legate alle pubbliche affissioni pag. 25

## CAPO VI SANZIONI

- art. 36 Sanzioni amministrative per impianti pubblicitari permanenti e temporanei pag. 26  
art. 37 Sanzioni amministrative per le forme di pubblicità inerenti le pubbliche affissioni pag. 26

## CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

- art. 38 Impianti pubblicitari in contrasto con la nuova disciplina pag. 27  
art. 39 Rinvio ad altre norme pag. 27  
art. 40 Entrata in vigore pag. 28



# COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

## CAPO I DISPOSIZIONI E DEFINIZIONI GENERALI

### ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento degli Impianti Pubblicitari individua le tipologie dei manufatti e disciplina la loro localizzazione nei centri abitati del territorio, con particolare attenzione alle esigenze sociali ed economiche, alla tutela ambientale e paesaggistica nonché alla sicurezza della circolazione stradale, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie.

### ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutto il territorio del Comune di Reggio Emilia e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda come di seguito definiti collocati lungo le strade o in vista di esse, in osservanza delle disposizioni contenute nel codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

### ART. 3 - DEFINIZIONE DI CENTRO ABITATO

1. Si definisce centro abitato, la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi individuato cartograficamente e definito dagli atti dell'ente.

### ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Ai fini del presente Piano si definiscono Impianti Pubblicitari i manufatti destinati a supportare messaggi promozionali sia direttamente sia mediante l'apposizione di elementi cartacei o di altra natura; nonché ogni altro mezzo idoneo a proiettare o a diffondere messaggi pubblicitari o promozionali. Gli impianti possono essere Permanenti o Temporanei.

#### IMPIANTI PERMANENTI

- Insegna d'esercizio;
- Preinsegna;
- Cartello;
- Tabella;
- Bacheca;
- Impianto a messaggio variabile;
- Totem;
- Impianto di servizio;



# COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

- Quadro planimetrico;
- Cartelli Sponsor
- Altri impianti speciali

## IMPIANTI TEMPORANEI

- Striscione;
- Stendardo;
- Locandina;
- Prisma;
- Cartello di cantiere;
- Gigantografia su ponteggio;
- Segno orizzontale reclamistico;
- Automezzi pubblicitari

2. Sono altresì considerati impianti pubblicitari gli spazi dedicati alle pubbliche affissioni, nonché la pubblicità fonica e il volantaggio a mano.

3. All'interno di pubblici servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario di qualsiasi natura per effettuare pubblicità per conto altrui, sempre che esso non sia visibile direttamente dall'esterno, in particolar modo trattandosi di materiale audiovisivo o a messaggio variabile. Il materiale non potrà avere dimensioni complessivamente superiori a mq 2.

4. Nei centri commerciali, così come definiti nel D. Lgs 114 del 31.3.98, art. 4, comma 1, lettera g), salvo specifica autorizzazione comunale, in deroga al presente comma, potranno essere esposti impianti per una dimensione complessiva massima di mq. 6,00.

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- a. simbolo: segno grafico non composto da caratteri alfanumerici;
- b. sigla: la lettera o le lettere iniziali di una o più parole usate come abbreviazione al posto della denominazione per esteso.
- c. scritta: uno o più vocaboli composti unicamente da caratteri alfanumerici.
- d. marchio: il simbolo, la sigla, la scritta o la composizione di questi.

## CAPO II

### NORME GENERALI PER LA COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

#### ART. 5 - OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE

I mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento non possono essere installati o esposti in luogo pubblico o da esso visibili, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, all'interno dei centri abitati, ovvero dell'ente proprietario della strada o degli altri soggetti di cui all'art.53 del D.P.R. n. 495/92, fuori dai centri abitati .

L'autorizzazione comunale, di cui al comma precedente, deve essere richiesta nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo capo V del presente regolamento.





# COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Le pubbliche affissioni sono normate dallo specifico regolamento comunale e per quanto in esso non disciplinato si fa riferimento al presente regolamento.

## ART. 6 - DIVIETO DI POSIZIONAMENTO

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe, delle bacheche e dei cartelli sponsor, e' vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:

- a) lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
- b) sulle isole di traffico delle intersezione canalizzate;
- c) sulle pertinenze di esercizio delle strade ad esclusione, all'interno dei centri abitati, delle pertinenze di esercizio comprese tra due carreggiate che abbiano larghezza di almeno m.4 e siano poste parallelamente all'asse della carreggiata
- d) in corrispondenza delle intersezioni;
- e) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- f) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- g) sui ponti e sottoponti;
- h) sui cavalcavia e loro rampe;
- i) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali;
- j) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali
- k) nell'ambito di luoghi sottoposti a vincoli di emanazione comunale o sovraordinata a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto in condizioni di specialità dal presente regolamento.

2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità. Inoltre:

- a) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.
- b) Negli impianti pubblicitari deve essere utilizzata particolare cautela nei colori, in modo tale da non ingenerare confusione con la segnaletica stradale, in particolare l'uso del colore rosso, non deve costituire sfondo per la segnaletica stradale limitandone la percettibilità.
- c) E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo.
- d) E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari che non contengano messaggi pubblicitari.



## COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

### ART. 7 - COLLOCAZIONE FUORI DAL CENTRO ABITATO

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati, è disciplinato dal codice della strada (D.lgs. n.285/92) e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/92), nonché da eventuali disposizioni dell'ente proprietario della strada.

### ART. 8 - COLLOCAZIONE DENTRO AL CENTRO ABITATO

1. La collocazione di mezzi pubblicitari, entro i centri abitati, salvo quanto previsto, in condizioni di specialità, dai successivi articoli riferiti ad ogni tipologia di impianto, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 50 m dagli altri mezzi pubblicitari, e dai segnali stradali;
- b) 100 m dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
- c) 100 m dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi;
- d) 3 m dal limite della carreggiata.

2. Queste distanze sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F), di cui all'art. 2 del D.Lgs.30.04.1992 n. 285, come di seguito indicato:

- a) 20 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali e intersezioni;
- b) 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
- c) 2 dal limite della carreggiata.
- d) Gli impianti in serie sono consentiti a condizione non limitino la visibilità, nel rispetto delle prescrizioni sopraelencate. Le serie possono essere di tre impianti per uno spazio totale di 20 m. per impianti di affissione tipo poster e 10 m. per gli altri impianti; le serie devono essere distanti tra di loro almeno 50 m.

3. Gli impianti pubblicitari, che sporgano o che siano collocati nello spazio sovrastante un'area pubblica, o di uso pubblico, non possono essere collocati ad una altezza inferiore a m.5,10 qualora siano sovrastanti aree accessibili da autoveicoli (carreggiate, aree di sosta, banchine transitabili, ecc.) e ad un'altezza non inferiore a m.3 qualora siano sovrastanti aree pedonali o ciclabili.

4. Le distanze indicate ai commi 1 e 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per le insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza ai fabbricati o in allineamento a filari di alberi e recinzioni, per tutta la loro superficie, o comunque ad una distanza non inferiore a quella prevista dal limite della sede stradale, sempreche' siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.



# COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

## CAPO III

### NORME PER LA COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI PERMANENTI

#### ART. 9 - INSEGNA D'ESERCIZIO

1. Per insegne d'esercizio, distinte in base alla collocazione e alle caratteristiche elencate nel seguente articolo 10, si intendono scritte, tabelle e simili a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede e nelle pertinenze di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati; le caratteristiche di tali mezzi pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'immediata identificazione dell'attività.
2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. Le insegne d'esercizio sono generalmente composte da scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura. Possono essere luminose per luce indiretta o per luce propria. In quest'ultimo caso la luminosità deve essere limitata ai caratteri e ai simboli della denominazione di esercizio.
4. L'apposizione di globi luminosi, impianti speciali o di altre forme pubblicitarie o di richiamo diverse dalle insegne e in aggiunta a queste, è valutata di volta in volta dal responsabile del procedimento col criterio di evitare messaggi ridondanti, eccessiva o disordinata occupazione dello spazio di facciata intorno ai portali dei negozi e disarmonici accostamenti con il contesto architettonico e ambientale, con particolare riguardo per le esposizioni visibili dalla pubblica via.
5. La collocazione permanente di insegne pubblicitarie e di esercizio è vietata sui parapetti dei balconi.
6. Nelle luci delle finestre di attività prive di vetrine o poste oltre il piano terra, è possibile applicare insegne di larghezza non eccedente il vano della finestra e di altezza non superiore a cm 50 a condizione che ciò non comporti riduzione dei rapporti illuminanti prescritti per legge.
7. Sulle facciate degli immobili di interesse storico soggetti alle disposizioni del D.Lgs 490/99 è consentita unicamente l'installazione di targhe indicanti professioni e attività esercitate nell'immobile stesso. L'autorizzazione è condizionata al nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza ai beni Ambientali e Architettonici, quando dovuto, e in ogni caso alla normativa urbanistico-edilizia comunale vigente. È consentito il permanere e il ripristino delle insegne di qualsiasi natura storicamente esistenti e testimoniate, quando espressamente tutelate dalla soprintendenza o da essa autorizzate.
8. L'Amministrazione comunale potrà individuare insegne e bacheche esistenti, di valore storico tipologico o di alta qualità progettuale, da sottoporre a tutela.
9. All'interno di gallerie e centri commerciali le insegne delle singole attività, quando prive di affaccio all'esterno, sono valutate di volta in volta dal Responsabile del procedimento, col criterio di evitare eccessiva o disordinata occupazione dello spazio e/o disarmonici accostamenti con il contesto architettonico ed ambientale.



## COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

10. I regolamenti condominiali possono prescrivere il rispetto di determinati canoni progettuali delle forme pubblicitarie, nel rispetto delle prescrizioni delle presenti norme.

11. Le insegne aventi funzione mista - nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi - sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commerciato dalla ditta espositrice in misura preminente o esclusiva. In tal caso i settori del mezzo pubblicitario occupati rispettivamente dai marchi e dalla vera e propria insegna, la quale dovrà prevalere per superficie e visibilità, dovranno essere chiaramente delimitati fra loro.

12. I mezzi pubblicitari a sé stanti, esposti nelle vetrine degli esercizi, sono ammissibili soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commerciato dalla ditta espositrice, in sussistenza della primaria insegna d'esercizio e a condizione che questa abbia carattere di prevalenza.

13. Tutte le insegne devono rispondere a requisiti oggettivi (tipologia, dimensioni, colori, materiali impiegati, composizione delle scritte e dei disegni, collocazione, ecc.), tali da consentirne, a salvaguardia del decoro urbano, un armonico inserimento nel contesto ambientale e architettonico dell'ambito urbano.

14. L'Amministrazione comunale o gli aventi diritto, questi ultimi quando riuniti in associazione anche temporanea e rappresentanti tutti i proprietari e i gestori di un congruo numero di attività presenti in un ambito continuo, possono promuovere un progetto complessivo di riordino delle insegne. In questi ambiti, a fronte di un progetto degli impianti omogeneo per dimensioni, tipologie, materiali e colori dei supporti e/o anche degli stessi messaggi, è possibile derogare alle norme che limitano la collocazione delle Insegne su Supporto Proprio, di cui al successivo art. 10.

### ART. 10 - TIPOLOGIE D'INSEGNE

1. Le insegne d'esercizio possono essere distinte secondo le tipologie riportate nei seguenti commi.

2. **INSEGNA A BANDIERA:** manufatto sporgente da una costruzione, mono o bifacciale, realizzato in materiali rigidi; all'interno dei centri abitati può essere installata unicamente per farmacie e posti di pronto soccorso. Può essere installata anche per i posti telefonici pubblici e le rivendite di Monopoli di Stato, qualora sia armonicamente integrata all'ambiente circostante e rappresenti un interesse della collettività, legato ad una migliore individuazione dell'esercizio a vantaggio della viabilità.

a) Può essere autorizzata per un solo esemplare e deve limitarsi a indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente.

b) Le insegne debbono essere sagomate nelle forme del simbolo prescritto e non possono superare i 100 cm per lato del quadrato che le iscrive. I simboli, quando illuminati o quando di colore verde o rosso, debbono essere installati ad almeno 8 metri da un impianto semaforico.

c) Le insegne a bandiera devono essere impostate con il bordo inferiore a un'altezza non superiore a quella del primo piano e comunque ad almeno 3 m da terra se aggettanti su spazi pedonali pubblici o d'uso pubblico e 5.10 m se aggettanti su strade.

d) Le insegne debbono essere accostate alla facciata nel rispetto degli allineamenti e delle caratteristiche architettoniche. Non devono ostacolare la visuale di targhe o scritte di pubblico



## COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

interesse né porsi come schermo di visuali prospettiche monumentali o panoramiche di pregio.

e) Il simbolo della farmacia deve essere di colore verde e illuminato solo negli orari di servizio notturno.

f) Le insegne a bandiera non possono essere dotate o associate a elementi di altra natura, quali simboli, marchi, scritte alfanumeriche e impianti speciali di cui al successivo art. 20, in quest'ultimo caso, fatte salve le norme urbanistiche e architettoniche del Comune, il responsabile del procedimento valuterà le eventuali deroghe per quegli impianti speciali che possano risultare utili alla collettività nel rispetto di un armonico inserimento dell'insegna nel contesto architettonico e degli altri impianti pubblicitari esistenti.

g) Le insegne a bandiera possono essere realizzate su supporto proprio, come impianto a palina di cui al comma 4 lettera e) punto IV del presente articolo, nel caso in cui elementi naturali o artificiali non eliminabili o l'arretramento rispetto alla cortina edilizia dell'edificio che ospita le attività predette, impediscano una visione agevole degli impianti stessi.

3. INSEGNA A MURO: manufatto posto in aderenza alla costruzione o direttamente dipinta sulle pareti oppure come vetrofania applicata alle vetrine.

a) Le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, o immediatamente sopra l'architrave tra il piano terra e il primo piano; qualora ciò non fosse possibile per la presenza di manufatti in aggetto o pensiline, l'insegna dovrà essere posta immediatamente sopra gli stessi; nel caso di luci in doppia altezza o con mezzanino sovrastante non intercalato da architrave, la collocazione dell'insegna dovrà essere valutata dal responsabile del procedimento in ordine all'armonico inserimento della stessa nel contesto architettonico e degli altri eventuali impianti pubblicitari esistenti.

b) In presenza di portici, le insegne possono essere contenute nella parte superiore del fornice nel caso in cui la struttura architettonica impedisca la visione frontale completa dell'insegna posta nell'apertura della vetrina; il responsabile del procedimento valuterà le deroghe per l'armonico inserimento dell'insegna nel contesto architettonico e degli altri eventuali impianti pubblicitari esistenti.

c) In tutti i casi descritti ai precedenti punti a) e b), le insegne dovranno avere dimensioni proporzionali alle vetrine e al prospetto dell'esercizio e avere una sporgenza massima, dal vivo del muro, contenuta in centimetri 20; il responsabile del procedimento valuterà le deroghe per l'armonico inserimento dell'insegna nel contesto architettonico e degli altri eventuali impianti pubblicitari esistenti.

d) E' consentita l'applicazione di vetrofanie solo nella parte alta della vetrina, per un'altezza non superiore a cm. 50, a condizione che siano di buona qualità estetica, preferibilmente con scritte di colore chiaro su fondo trasparente incolore o scuro, non siano ripetitive o ridondanti, non occupino eccessivamente lo spazio della vetrina; in luogo della denominazione dell'attività, i marchi possono essere riprodotti nelle forme depositate in qualunque parte della vetrina e iscritti in un quadrato o in un rettangolo con dimensioni massime di 1,5 mq.

e) In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale, artigianale, direzionale e fieristico possono essere installate insegne o marchi di fabbrica anche sulle pensiline aggettanti, qualora realizzate come parte integrante del disegno architettonico dell'edificio. In questo caso non sono consentite insegne a cassonetto scatolare, né cieco né luminoso; le insegne, devono essere a lettere singolarmente scatolate e sagomate, anche illuminate indirettamente o per luce



## COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

propria. In ogni caso le insegne debbono sempre essere collocate entro la sagoma dell'edificio.

f) Entro i centri abitati, l'impianto può avere altezza massima pari a 80 cm, estensione massima pari al 50% della lunghezza della facciata e sporgenza contenuta entro 20 cm. Le dimensioni di cui sopra sono ammesse secondo i seguenti criteri:

- I. Se parallele alla viabilità, o in aderenza ai fabbricati, possono raggiungere la dimensione di 10 mq. Tale superficie può essere ulteriormente incrementata del 10% rispetto alla superficie di facciata eccedente i 100 mq fino a un massimo di 25 mq.
- II. La presenza di più attività affacciate sullo stesso fronte può determinare, a giudizio del responsabile del procedimento, l'estensione complessiva delle insegne finanche alla lunghezza totale della facciata, fatte salve le valutazioni di cui al precedente punto c).
- III. Le insegne all'esterno di edifici, e aggettanti su strade prive di marciapiede per più di 10 cm, dovranno essere poste in opera ad almeno metri 5,10 dal suolo, misurati dal loro punto più basso.

g) Nei villaggi industriali, artigianali o commerciali, e nelle zone periferiche dei centri abitati, fatte salve le valutazioni del responsabile del procedimento di cui al punto c, gli impianti possono avere altezza massima pari a 2 m, lunghezza massima pari al 50% della lunghezza della facciata e sporgenza contenuta entro 30 cm.

4. INSEGNA SU SUPPORTO PROPRIO: manufatto monofacciale installato nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

- a) Salvo quanto stabilito al successivo punto b), questo tipo d'insegna può essere autorizzata nel caso esistano elementi naturali o artificiali non eliminabili che siano d'ostacolo alla vista dell'eventuale Insegna a Muro.
- b) Nel centro abitato, le insegne su supporto proprio sono ammesse, anche in associazione con le eventuali Insegne a Muro esistenti o richieste, nel caso in cui l'edificio in cui è esercita l'attività da pubblicizzare sia arretrato rispetto alla cortina edilizia per più di 5 m o dalla viabilità per più di 15 m.
- c) Di norma le insegne su supporto proprio possono essere autorizzate solo in posizione parallela alla viabilità. In casi particolari, ove la disposizione non permetta un'adeguata visione è ammessa la collocazione perpendicolarmente alla viabilità.
- d) La superficie complessiva di tutte le insegne che pubblicizzano un'attività deve essere compresa nei limiti di cui al precedente comma 3 lettera g).
- e) Le insegne su supporto proprio ammesse dal presente regolamento sono le seguenti:
  - I- CARTELLO: come definito del comma 1 del successivo art. 12 delle presenti norme. Entro i Centri abitati può avere dimensioni fino a 100x70 cm, orizzontale o verticale, e posto perpendicolarmente, quando ammesso, o diagonalmente alla viabilità; 140x100 cm, solo con orientamento orizzontale e parallelamente alla viabilità. Può essere illuminato per luce indiretta o per luce propria, con scritte, eventuali simboli e marchi illuminati singolarmente su fondo schermato.
  - II- INSEGNA SAGOMATA: manufatto composto da lettere scatolate, staccate e sagomate, anche illuminate indirettamente o per luce propria. Le scritte, tranne i marchi depositati, debbono essere composte in un unico colore e poste su non più di due righe. Le dimensioni ammesse entro i centri abitati sono le seguenti: l'impianto può avere altezza massima pari a 50 cm, lunghezza massima pari al 25% della lunghezza della



## COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

facciata e spessore contenuto entro 30 cm. Se parallele alla viabilità possono raggiungere la dimensione di 5 mq. Tale superficie può essere ulteriormente incrementata del 10% rispetto alla superficie di facciata eccedente i 100 mq fino ad un massimo di 12.5 mq. La presenza di più attività affacciate sullo stesso fronte può determinare, a giudizio del responsabile del procedimento, l'estensione complessiva delle insegne al 50% della lunghezza totale della facciata.

- III- BANDIERA: elemento bifacciale a sviluppo orizzontale o verticale, realizzato con materiali privi di rigidità propria e collocato su un sostegno autonomo al quale deve essere ancorato per almeno 2 lati. Può essere luminosa per luce indiretta. Può essere autorizzata la collocazione di un unico esemplare (bandiera singola) o di tre esemplari (bandiera multipla), può avere dimensioni non superiori a 1.5 mq se singola, 3 mq complessivi se multipla. Gli elementi che compongono l'impianto a bandiera multipla debbono essere realizzati negli stessi materiali, forme, colori e dimensioni. L'impianto deve essere installato unicamente su suolo privato e non può mai aggettare su spazi pubblici. Il bordo inferiore della bandiera deve trovarsi a non meno di 3 m dal corrispondente piano di calpestio e l'intero impianto non può avere altezza superiore a 5 m da terra.
- IV- INSEGNA SU PALINA: elemento bifacciale, generalmente perpendicolare alla viabilità, supportato da palo metallico. È ammessa nei casi previsti dal comma 2 lettera g) del presente articolo, nonché per segnalare le fermate degli autobus e dei mezzi pubblici. In deroga al comma 2 del presente articolo, l'insegna a artigianali e commerciali, nel caso non sia possibile collocare altri tipi d'insegna. In tal caso si rispettano le disposizioni per le insegne a bandiera, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera f) del comma 2 e purchè collocate su palina, può essere autorizzata come insegna d'esercizio per attività industriali, area privata. La deroga per l'autorizzazione all'installazione di questo tipo d'insegna dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale.
- V- TOTEM: struttura autonoma bifacciale a sviluppo verticale, in materiali rigidi di qualsiasi natura, di sostegno per scritte, simboli o marchi, realizzata in modo che l'elemento di sostegno e la facciata espositiva si configurano in un tutt'uno. Può essere luminosa per luce indiretta o con lettere luminose per luce propria su fondo schermato; le dimensioni massime dell'intero manufatto non possono essere superiori a 150x300 cm e 30 cm di profondità. Può contenere messaggi pubblicitari con dimensione massima 100x140 cm e comunque aventi una superficie non superiore al 50% di quella dell'intero manufatto;



## COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

- VI- INSEGNA SU TENDA: sulle tende collocate all'esterno degli esercizi commerciali, artigianali e industriali è possibile apporre messaggi pubblicitari purchè composti solo da scritte che si riferiscono esclusivamente alle attività poste al piano terra e devono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione ed eventualmente essere accompagnate dal marchio di fabbrica; il messaggio deve essere unico e di norma posto sul pendente frontale. L'altezza delle scritte, dei simboli e dei marchi deve essere pari o inferiore a 0,25 m; Sulla falda superiore della tenda può essere riportato il solo marchio inerente l'attività esercitata con dimensioni contenute in un quadrato di lato 0,50 m;
- VII- TARGA: si considera targa il manufatto rigido realizzato con materiali di qualsiasi natura apposta sull'ingresso che dà accesso ai locali della sede. Le targhe indicanti professioni e attività in genere devono essere collocate preferibilmente sugli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa, sui battenti o nelle immediate vicinanze. Le targhe professionali dovranno avere dimensione massima di 30x20 cm. Se le targhe devono essere inserite su un portatarghe già esistente possono avere dimensioni superiori ma con il limite massimo di 50x30 cm. Le targhe indicanti attività commerciali in generale non dovranno superare la misura di 50x30 cm. Per le targhe inerenti la pubblicità sanitaria si fa riferimento alle norme speciali vigenti.
- VIII- INSEGNA COORDINATA: Manufatto mono o bifacciale posto su supporto proprio o fissato a muro, destinato a una pluralità di insegne o targhe di esercizio, che devono avere uguali dimensioni, colori e materiali e costituire oggetto di un'unica autorizzazione. Possono essere illuminate solo per luce indiretta. La realizzazione di insegne coordinate è ammessa qualora esse facciano riferimento a attività contenute in un edificio o in più edifici, senza vetrine o ingressi che affacciano all'esterno. La superficie massima consentita per l'impianto è di mq. 9 se posto parallelamente alla viabilità o aderente agli edifici, 6 mq negli altri casi. Nelle zone pedonali non sono ammesse dimensioni oltre i mq. 3. Nel caso in cui ciò avvenga in un centro commerciale, è ammessa la realizzazione di un elemento pubblicitario aggiuntivo rispetto alle dimensioni massime prescritte dal presente comma, con dimensioni contenute entro 3 mq e omogeneo per dimensioni, materiali e colori all'impianto coordinato, recante la scritta alfanumerica, compresi eventuali simboli o marchi connessi, con cui è designato il centro commerciale o l'attività principale da cui prende il nome. In casi di particolare rilevanza per l'interesse e l'utilità pubblica, anche legata alla miglior localizzazione dell'utenza della strada, il responsabile del procedimento valuterà eventuali deroghe alle dimensioni, prestando particolare attenzione all'armonico inserimento dell'insegna nel contesto architettonico e degli altri eventuali impianti pubblicitari esistenti, non superando comunque la superficie complessiva delle insegne previste nel precedente comma 3 lettere f) e G).

### ART. 11 - PREINSEGNA

1. Manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno; indica la sede dove si esercita una determinata attività ed è installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di massimo di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.





## COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

2. La preinsegna è composta da una scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento e eventualmente dal marchio di fabbrica dell'attività da localizzare; i colori devono essere conformi a quanto previsto dal Codice della Strada in relazione all'attività esercitata.

3. Le scritte debbono essere composte in modo da risultare di facile lettura, preferibilmente non in corsivo e con caratteri dalla grafica eccessivamente complicata o ridondante.

4. Salva la prescrizione del comma 3, i marchi di fabbrica possono essere riprodotti con la grafica propria quando ciò, a giudizio del responsabile del procedimento, renda visivamente più agevole il riconoscimento.

5. Quando è richiesta l'installazione di più preinsegne sullo stesso tratto viario e ogniqualvolta il responsabile del procedimento lo reputi possibile o il Comando della Polizia Municipale lo reputi necessario, le preinsegne debbono essere raggruppate su strutture di sostegno collettive, con un massimo di 6 preinsegne per ogni cartello collettivo; in questo caso le preinsegne debbono avere eguali dimensioni sia in altezza, sia in larghezza, anche quando siano presenti più sostegni collettivi.

6. Le preinsegne devono essere rettangolari e avere dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1x 0,20 e superiori di 1,5 x 0,30.

7. La collocazione nel territorio delle preinsegne, deve avvenire in conformità al precedente articolo 8, rientrando anch'esse nella definizione di impianti pubblicitari.

8. E' sempre consentita l'installazione di segnali d'indicazione stradale indicanti attività commerciali, artigianali e industriali, in conformità agli artt. 128 e 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, anche per singole attività, qualora il responsabile del procedimento rilevi che tali indicazioni siano utili per una migliore fluidità della circolazione stradale.

### ART. 12 - CARTELLO

1. Manufatto permanente bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria, sia per luce indiretta.

2. Di norma, sulla viabilità, i cartelli possono essere installati solo con orientamento orizzontale e all'interno dei centri abitati possono avere le seguenti dimensioni: da m. 4x3 a m.6x3.

3. Sono ammesse dimensioni anche con orientamento verticale solo per gli impianti di natura istituzionale, sociale e no profit.

4. La collocazione dei cartelli nel centro abitato è vietata, ad eccezione dei cartelli istituzionali che ottengono il preventivo nullaosta da parte della Giunta Comunale di Reggio Emilia o altri enti pubblici in accordo con l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia.

### ART. 13 - TABELLA

1. Manufatto permanente bidimensionale collocato entro la sagoma di muri di recinzione o di sostegno di edifici o altri manufatti; è unicamente monofacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte alla diffusione di messaggi pubblicitari sia direttamente, sia tramite sovrapposizione d'altri elementi. Può essere luminoso sia per luce propria, sia per luce indiretta.

2. Le tabelle possono essere installate solo con orientamento verticale nei seguenti formati: 100x140, 200x140, 200x300.

3. Le tabelle possono essere installate con orientamento orizzontale nei seguenti formati: 200x140, 300x200, 400x300, 600x300.



## COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

4. Le tabelle possono essere raggruppate a formare una superficie espositiva multipla. In tal caso i singoli elementi debbono essere di eguale dimensione e orientamento, essere disposte su non più di due file orizzontali e affiancate in più colonne fino alla dimensione massima di 600x300.

5. La collocazione degli impianti di dimensioni superiori a 200x140, compresi i raggruppamenti di più tabelle, deve essere sottoposta all'approvazione della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

6. Nelle zone ove siano raggiungibili dai pedoni, le tabelle debbono essere collocate all'altezza minima di 1,50 m dal piano di calpestio, avere sporgenze ridotte e prive di elementi pericolosi (spigoli al vivo, bulloni, staffe, ecc.)

7. La collocazione di tabelle deve sempre essere valutata sotto il profilo estetico e dell'impatto architettonico sugli edifici, in particolare alla modifica del prospetto sul quale viene collocata.

### ART.14 - BACHECA

1. Manufatto permanente, scatolare, prevalentemente bidimensionale, collocato entro la sagoma di muri di recinzione o di sostegno di edifici o altri manufatti, caratterizzato da un pannello trasparente posto a protezione della superficie espositiva; è unicamente monofacciale con superfici predisposte alla diffusione di messaggi pubblicitari tramite sovrapposizione d'altri elementi. Può essere luminosa sia per luce propria, sia per luce indiretta.

2. Le bacheche possono essere utilizzate solo per comunicazioni di natura non commerciale.

3. Le bacheche possono essere installate con orientamento orizzontale o verticale nei seguenti formati: 50x70, 70x100.

4. Le bacheche possono essere raggruppate o fuse in un unico elemento a formare una superficie espositiva multipla. In tal caso debbono avere altezza massima di 70 cm e lunghezza massima di 300 cm. Altri formati debbono essere specificatamente autorizzati in base a richieste motivate e per necessità che non possono essere soddisfatte in altro modo.

5. Nelle zone ove siano raggiungibili dai pedoni, le bacheche debbono essere collocate all'altezza minima di 1,50 m dal piano di calpestio, avere sporgenze ridotte e prive di elementi pericolosi (spigoli al vivo, bulloni, staffe, ecc).

6. La collocazione di bacheche, in centro abitato, è vietata in numero superiore a due per ogni soggetto richiedente, ed è consentita previo rilascio del nullaosta e del patrocinio da parte della Giunta Comunale



## COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

### ART.15 - IMPIANTO A MESSAGGIO VARIABILE

1. Sono così definiti i Cartelli, le Tabelle e i Quadri Planimetrici, dotati di sistemi di modifica del messaggio attraverso il movimento elettromeccanico del supporto pubblicitario montato su parallelepipedi rotanti, o la composizione del messaggio tramite lampadine, diodi o led luminosi. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

2. Non sono mai ammesse la proiezione o la composizione di immagini in movimento, salvo gli effetti di transizione da immagine a immagine che debbono avvenire senza produrre lampeggio o ingenerare pericolo per la circolazione stradale.

3. Il tipo con elementi a movimento elettromeccanico se è collocato perpendicolarmente al senso di marcia, le distanze devono intendersi raddoppiate e la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 5 minuti.

4. I tipi a diodi, led e a proiezione di immagini di qualunque natura, sono ammessi soltanto nelle aree pedonali, nelle aree di parcheggio e in altri spazi ritenuti idonei dai servizi comunali e comunque mai nel cono ottico di eventuali intersezioni della viabilità adiacente.

5. La collocazione di questa forma di pubblicità deve rispettare le disposizioni previste negli articoli riferiti alla tipologia di impianto a cui si riferisce (cartello, bacheca, quadri planimetrici, ecc.),

6. Gli elementi mobili debbono essere inaccessibili e non costituire pericolo per le persone. Fatte salve le altezze da terra minime e massime, disposte per le tipologie di impianti a cui si riferiscono, essi dovranno essere protetti da un pannello trasparente in policarbonato o in vetro stratificato antisfondamento.

7. Sono esclusi dai disposti di questo articolo gli apparati “datario” e “display”, come definiti nel successivo art. 21.

### ART.16 - TOTEM

1. Struttura autonoma a due o più facce a sviluppo verticale, in materiali rigidi di qualsiasi natura, di sostegno per scritte, simboli o marchi, realizzata in modo che l'elemento di sostegno e la facciata espositiva si configurano in un tutt'uno. Può essere luminosa per luce indiretta o con lettere luminose per luce propria su fondo schermato.

2. La collocazione di questo tipo di impianto è vietata, quando visibile dalla strada, fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 comma 4 lettera e) punto V, in merito all'insegna di esercizio su supporto proprio, della tipologia totem.

### ART.17 – IMPIANTO DI SERVIZIO

1. Manufatto permanente, avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (pensiline e paline fermata autobus, transenne pedonali, orologi) recante uno spazio pubblicitario. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta. Le tipologie degli impianti di servizio sono specificate nei seguenti commi.

2. PENSILINA FERMATA AUTOBUS: struttura avente per scopo primario quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico. È ammesso un unico elemento espositivo, luminoso per luce propria, illuminato indirettamente ovvero privo di luce, mono o bifacciale e dovrà interessare esclusivamente una delle due pareti laterali della pensilina. La massima dimensione ammessa è pari a 3 mq.



## COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

3. PALINA FERMATA AUTOBUS: struttura mono o bifacciale avente per scopo primario quello di segnalare e informare l'utenza sulle fermate e sugli orari. Può essere collocata solo in assenza di pensiline autobus e dovrà essere unica ove il luogo sia oggetto di fermata per più linee dello stesso servizio. L'eventuale messaggio pubblicitario dovrà avere dimensioni non superiori a 0,70 mq. Può essere illuminato per luce propria. Si devono rispettare le seguenti distanze minime dal suolo: 2,50 m di altezza da terra; 0,30 m dal filo della banchina stradale.

4. OROLOGIO. Orologio montato su palo o colonna contenente anche un supporto per messaggi pubblicitari che può essere luminoso, illuminato o privo di luce e il messaggio pubblicitario potrà avere una dimensione massima pari a 0,35 mq. Si devono rispettare le seguenti distanze minime dal suolo: 2,50 m di altezza da terra; 0,30 m dal filo della banchina stradale.

5. TRANSENNA PEDONALE. Struttura metallica in tubolare realizzato in ferro zincato verniciato. Il messaggio pubblicitario, privo di luce, dovrà avere dimensioni massime di 55x100. All'interno dei centri abitati la grafica delle informazioni pubblicitarie dovrà essere uniformata in colori e forme delle scritte e dei marchi, preferibilmente chiare su fondo scuro, prive di immagini.

6. IMPIANTI DIVERSI: l'Amministrazione comunale, sulla base di specifici progetti, potrà realizzare o autorizzare impianti pubblicitari che interessano elementi dell'arredo urbano, diversi da quelli qui descritti.

7. Tutti gli impianti di servizio che non siano di proprietà del Comune, devono essere disciplinati da apposite convenzioni con l'Amministrazione Comunale.

### ART. 18 - QUADRO PLANIMETRICO

1. Manufatto permanente, mono o bifacciale, in forma di Cartello o Tabella, costituito da una parte prettamente espositiva, predisposta alla diffusione di messaggi pubblicitari tramite sovrapposizione d'altri elementi, e da una parte recante planimetrie generali o tematiche del Comune di Reggio Emilia. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

2. Il quadro planimetrico deve essere costruito in modo da presentare la planimetria della città in dimensioni preponderanti rispetto alla superficie espositiva, che può essere unica o composta da più elementi di eguale forma e dimensione, con dimensioni complessive non più estese di un terzo della planimetria e in forme particolari anche non comprese tra quelle elencate nel presente testo.

3. La collocazione dei quadri planimetrici avviene nel rispetto delle norme del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione ed esecuzione, nonché nel rispetto del presente regolamento, in aree e posizioni indicate dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle norme che regolano il centro storico e fuori da esso, nel rispetto delle norme urbanistiche e di tutela del territorio in vigore nell'Ente.

4. La collocazione di questi impianti è subordinata alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale.



## COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

### ART. 19 - CARTELLI SPONSOR

1. Questi impianti sono destinati a pubblicizzare la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle aree verdi del territorio comunale. Questi cartelli possono avere orientamento solo orizzontale e dimensioni massime 50 x 100 cm; possono essere installati nelle aiuole spartitraffico, nelle aree verdi e avere colore e grafica tali da non ingenerare confusione con la segnaletica stradale e non devono ostacolare la visibilità e la sicurezza stradale.
2. I cartelli sponsor, di cui al comma precedente, possono essere estesi a tutti i lavori di progettazione, realizzazione e manutenzione, anche non riguardanti aree verdi, eseguiti per l'Amministrazione Comunale, e che questa con apposite convenzioni specifiche dovrà disciplinare.

### ART. 20 - ALTRI IMPIANTI SPECIALI

1. DATARIO: apparato a controllo elettronico che, mediante diodi, led luminosi o per mezzo di un movimento elettromeccanico, indica giorno, ora e temperatura o altre informazioni di carattere generale non inerenti messaggi propagandistici. Può soltanto essere inserito in altri manufatti, esclusivamente come parte d'insegne frontali, pensiline, paline per fermate autobus e quadri planimetrici. Può avere dimensioni massime di 0,25 mq e non può mai essere lampeggiante.

2. DISPLAY: apparato a controllo elettronico che, mediante diodi o led luminosi, riproduce scritte in caratteri alfanumerici principalmente su una sola riga di testo. Come impianto pubblicitario può essere installato soltanto all'interno dei locali delle attività commerciali o nella parte inferiore delle vetrine prospettanti su strada. Quando visibile dall'esterno le informazioni pubblicitarie possono riferirsi alle sole attività esercite nel locale cui afferiscono, non possono essere lampeggianti, devono essere limitate a una sola linea di testo e non superare i 15 cm in altezza.

3. Sono esclusi dalla regolamentazione del presente testo i display eventualmente utilizzati negli impianti di servizio, limitatamente alle pensiline e alle paline per la fermata autobus, o in altri supporti autorizzati dall'Amministrazione Comunale, quando siano espressamente e univocamente deputati alla divulgazione di informazioni di interesse generale o inerenti un servizio pubblico o di interesse pubblico.

4. Datari e display non possono essere installati negli immobili di interesse storico-artistico soggetti alle disposizioni del D.Lgvo 490/99, comprese le loro pertinenze. L'installazione di questi impianti nelle vicinanze o nei cono visuali degli immobili suddetti, deve essere attentamente valutata in ordine alla tutela del bene storico e del contesto paesaggistico in cui è inserito.

5. MANUFATTI CON INDICAZIONE DELLO SPONSOR: I manufatti per la comunicazione e l'informazione culturale, turistica e istituzionale, i cartelli segnalanti la realizzazione delle opere pubbliche e quelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi di cui al precedente articolo 19, non possono contenere messaggi pubblicitari, ma soltanto il marchio dello sponsor. Per *sponsor* s'intende il soggetto giuridico, ente o azienda, che destina risorse economiche per finanziare iniziative, opere e manufatti pubblici ovvero aventi rilevanza pubblica, con lo scopo indiretto di pubblicizzare la propria attività.



# COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

## CAPO IV

### NORME PER LA COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI TEMPORANEI

#### ART. 21 - STRISCIONE

1. Manufatto temporaneo, bidimensionale a sviluppo orizzontale, privo di rigidità e mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Non può essere luminoso né per luce indiretta, né per luce propria.

2. Può essere utilizzato solo per messaggi di natura sociale, culturale, o privi di valore commerciale per la promozione di manifestazioni o spettacoli..

3. Oltre al titolo, al luogo e al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, si può apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni o sponsor. Le dimensioni dei singoli marchi, simboli e scritte, quando facenti capo ad attività private, non può superare un terzo dell'altezza del manufatto e non essere più estesa di 50 cm. Complessivamente, i marchi e le scritte diversi dal messaggio da pubblicizzare non possono superare un terzo dell'intera estensione dello striscione.

4. Lo striscione deve avere altezza pari a 1 m e lunghezza variabile.

5. Se collocato al bordo o al di sopra di una strada deve essere posto ad almeno 5.10 m d'altezza dalla carreggiata.

6. L'esposizione degli striscioni è consentita limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo, oltreché della settimana precedente e delle 24 ore successive.

#### ART. 22 - STENDARDO

1. Manufatto temporaneo, bidimensionale a prevalente sviluppo verticale, privo di rigidità e mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Non può essere luminoso né per luce indiretta, né per luce propria.

2. Può essere utilizzato per le medesime finalità previste per lo striscione, oltreché per il lancio di iniziative commerciali.

3. Può avere dimensioni massime pari a 100x140 cm.

4. Se collocato al bordo di una strada deve essere posto ad almeno 5.10 m d'altezza dalla carreggiata.

5. L'esposizione degli striscioni è consentita limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo, oltreché della settimana precedente e delle 24 ore successive.

#### ART. 23 - LOCANDINA

1. Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità. Può essere luminoso per luce indiretta.

2. In tutto il territorio comunale le locandine possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno, previo benestare del titolare dell'attività stessa e, nel caso di assenza di attività, del proprietario dell'immobile.

3. Può avere dimensioni massime 70x100 cm.



## COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

### ART. 24 - PRISMA

1. Impianto temporaneo a sviluppo verticale, anche nella forma del cavalletto, realizzato con materiali rigidi di qualsiasi natura, collocato a terra su supporto proprio. È dotato di due, tre o quattro facce espositive, di sostegno per scritte, simboli o marchi. È realizzato in modo che l'elemento di sostegno e le facciate espositive si configurino in un tutt'uno.

2. Il Prisma può contenere messaggi pubblicitari con dimensione massima 100x140 cm per facciata e, in ogni modo, aventi una superficie non superiore al 50% di quella dell'intero manufatto; le dimensioni massime delle singole facce non possono essere superiori a 150x300 cm e la proiezione in pianta dell'intero manufatto deve essere inscritto in un quadrato di 150 cm di lato.

3. In tutto il territorio comunale i prismi, quando utilizzati per la pubblicizzazione di attività private, possono essere collocati solo entro le pertinenze dell'attività che pubblicizzano ed essere limitati in numero di due. La pubblicità di natura sociale, non profit e amministrativa può avvalersi dei prismi solo per comunicazioni inerenti lo svolgimento di manifestazioni.

### ART. 25 - CARTELLO DI CANTIERE

1. I cartelli di cantiere sono manufatti temporanei, bidimensionali, realizzati in materiali rigidi di qualsiasi natura, per la comunicazione di legge relativa alle opere di un cantiere edile; possono contenere un'immagine della realizzazione in progetto, le cui dimensioni non devono superare il 50% delle superfici massime ammesse al successivo comma. Possono riportare la pubblicizzazione della vendita degli immobili in realizzazione, nonché il soggetto incaricato della vendita con i relativi estremi identificativi.

2. Entro il Centro Abitato i cartelli di cantiere possono avere dimensioni multiple di 50x70 fino a un massimo di 3 mq, in orizzontale o in verticale.

3. Sui ponteggi e direttamente sulle strutture in costruzione, può essere autorizzata l'esposizione temporanea di cartelli o striscioni recanti il marchio e/o l'intestazione delle ditte subappaltatrici di specifici interventi ivi previsti. La collocazione di questi manufatti, che non devono superare la dimensione di 1 mq singolarmente e di 3 mq complessivamente.

4. L'installazione di questi cartelli può avvenire unicamente all'interno delle aree interessate al cantiere e per il tempo di validità del titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune; comunque non oltre la data di presa in carico da parte dell'Amministrazione Comunale delle opere di urbanizzazione realizzate e di norma rispetta le disposizioni relative alla collocazione delle insegne di esercizio.

### ART. 26 - GIGANTOGRAFIA SU PONTEGGIO

1. Elemento temporaneo, bidimensionale, recante immagini a grande scala, realizzato con materiali di qualsiasi natura, predisposto per essere applicato alle impalcature di cantieri edili. Può essere luminoso per luce indiretta. La gigantografia dovrà preferibilmente riprodurre il prospetto o l'immagine dell'edificio oggetto dell'intervento, o di un'opera d'arte che ha attinenza con l'edificio, oppure ancora un'immagine artistica. Deve essere rimosso unitamente al ponteggio e non può comunque rimanere esposto oltre il termine dei lavori.

2. Il messaggio pubblicitario dovrà essere inserito organicamente nella gigantografia, non circoscritto da cornici o evidenziato da fondi particolari; dovrà essere posizionato nella parte



## COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

inferiore dell'impianto e occupare massimo il 20% della superficie totale della gigantografia. Il solo marchio dello sponsor, se unico elemento del messaggio pubblicitario, potrà occupare una superficie non superiore al 40% dell'estensione totale della gigantografia.

3. L'impianto pubblicitario non deve pregiudicare la sicurezza della struttura alla quale è ancorato e più in generale la sicurezza del cantiere, rispettando tutte le specifiche norme in materia.

4. La valenza architettonica e di decoro urbano, di questa tipologia di impianto, presuppone per la sua installazione un nullaosta della Giunta Comunale.

### ART. 27 - SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

1. Riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive o proiettati sulla strada o su area pubblica con altri mezzi tecnologici, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

2. I segni orizzontali reclamistici sono vietati. Sono ammessi unicamente, senza necessità di autorizzazione amministrativa:

a) all'interno di aree di proprietà privata anche aperte al pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;

b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive e previo nulla osta dell'ufficio che autorizza la manifestazione.

3. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale e garantire la corretta aderenza dei veicoli sugli stessi.

4. Per i segni orizzontali reclamistici di cui al precedente comma 2 lettera b), è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e il grado di aderenza ottimale delle superfici stradali. Trascorso inutilmente tale termine, l'esposizione sarà considerata abusiva e quindi sanzionata ai sensi dell'art.23 del D.Lgs n.285/92.





## COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

### ART. 28 - AUTOMEZZI PUBBLICITARI

1. Nel territorio comunale è consentita la pubblicità effettuata per mezzo di autoveicoli appositamente adattati a tale scopo, ovvero per quegli autoveicoli aventi come fine principale la propaganda pubblicitaria per mezzo di pannelli affissionali, pannelli luminosi o a messaggio variabile ecc., o ancora aventi forme che richiamano elementi, prodotti o marchi da propagandare, che siano posti in circolazione sulle strade e ottemperino alle disposizioni previste dal regolamento comunale per le pubbliche affissioni, in merito al pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

2. E' sempre vietata la pubblicità effettuata con i veicoli di cui al comma precedente, quando questi siano posti in sosta visibili dalla strada.

3. In deroga al comma 2, detti autoveicoli, potranno essere ammessi, previa autorizzazione, solo ed esclusivamente in occasione di manifestazioni di carattere fieristico o espositivo, per il tempo strettamente legato alla manifestazione e solo negli spazi ad essi assegnati dall'Amministrazione Comunale.

### ART. 29- COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI CON CARATTERE DI PROVVISORIETA'

1. I cartelli pubblicitari mobili, riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere sociale, culturale e sportivo, aperte al pubblico, collocati in vista della strade, anche se su area privata, devono essere autorizzati dal Comune sulla base delle modalità procedurali indicate dal successivo art. 34.

2. Questi cartelli non possono superare le dimensioni di m.0.70x1.00 salvo debita autorizzazione in caso di motivate esigenze. E' consentita l'esposizione massima di n.20 cartelli per manifestazioni che hanno luogo nel territorio di Reggio Emilia e n. 10 cartelli per manifestazioni che hanno luogo in altri Comuni.

3. La collocazione di questi cartelli è ammessa durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce. Si ammette l'esposizione di questi cartelli anche nei 10 giorni precedenti e devono essere rimossi entro le 48 ore successive al termine della manifestazione o dell'iniziativa pubblicizzata.

4. La collocazione di questi impianti pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione ed esecuzione, nel rispetto del presente regolamento e comunque in modo tale da non arrecare pericolo e intralcio alla sicurezza della circolazione stradale.

## CAPO V

### PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

### ART. 30 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intende installare mezzi pubblicitari o effettuare pubblicità nelle forme previste dal presente regolamento deve fare domanda al fine di ottenere l'autorizzazione. Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune per i tratti di strade statali, regionali, provinciali o di altri enti e ditte private, correnti all'interno del centro abitato, individuato ai sensi del Codice della Strada con apposito provvedimento comunale. Le domande volte ad ottenere l'autorizzazione devono essere inoltrate all'ufficio comunale competente.



## COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

2. Le domande di cui al precedente comma, saranno autorizzate o riceveranno motivato diniego entro 60 giorni dalla loro protocollazione all'Ufficio competente del Comune. Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico.

3. I termini perentori di cui sopra sono sospesi, sino allo scadere del periodo assegnato per la presentazione della diversa soluzione o della documentazione integrativa richiesta, nel caso in cui il competente ufficio comunale, entro il termine di cui al comma precedente, inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse ovvero a produrre documentazione ulteriore o integrativa.

4. Nel caso di cui al comma 3, le domande presentate che non siano state integrate entro il termine stabilito dall'ufficio competente, nell'invito formulato, saranno archiviate.

5. Le autorizzazioni hanno validità non superiore a tre anni. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione autenticata che attesti la persistenza degli elementi in base ai quali l'autorizzazione è stata rilasciata, e l'assenza di modifiche alla situazione in essere al momento della presentazione della domanda. Il mancato rispetto di dette condizioni nonché qualsiasi modifica si intende proporre comportano il rispetto della procedura per il rilascio di nuova autorizzazione.

6. La domanda per ottenere l'autorizzazione amministrativa, deve essere presentata in carta resa legale all'Ufficio Tecnico Comunale corredata dai seguenti documenti:

- a) Progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia.
- b) Rilievo dello stato di fatto in scala 1:20 per le vetrine e le bacheche.
- c) Bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
- d) Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante;
- e) Nullaosta dell'ente proprietario della strada, qualora l'impianto pubblicitario sia collocato in vista da strade statali, regionali, provinciali o di altri enti e consorzi anche privati ma di utilizzo pubblico, correnti all'interno del centro abitato.
- f) Autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 4.1.68 n. 15, con la quale si attesta che l'opera, escluse targhe e vetrofanie, sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto sarà calcolato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e sarà realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.
- g) Nulla osta del proprietario dell'immobile o dell'Amministratore condominiale o autodichiarazione di proprietà.
- h) Parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici qualora richiesto.

7. Ogni domanda deve riferirsi a una sola attività e potrà comprendere più impianti, individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

8. La domanda per l'installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata all'ufficio competente, previa autorizzazione del messaggio pubblicitario da parte dei rispettivi ordini o collegi professionali locali, nel rispetto della legge 5/2/92 n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo della professione".



## COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

### ART. 31 - SOSTITUZIONE E MODIFICA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione intenda sostituire un'insegna, un cartello o un altro mezzo pubblicitario esistente, dovrà presentare domanda con le modalità previste dal precedente art. 30, nel rispetto del presente regolamento.

2. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare solo il messaggio pubblicitario, deve fare domanda allegando il bozzetto del nuovo messaggio. La nuova autorizzazione sarà rilasciata dal competente ufficio, attraverso un'istruttoria ridotta.

### ART. 32 - DECADENZA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha carattere meramente precario e potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale con preavviso di 15 giorni, comunque non prima di un anno a meno di motivi di pubblica utilità.

2. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, in particolare per l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione di ripristino della situazione antecedente.

3. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) La cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b) L'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) La non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
- d) La mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- e) La mancata realizzazione dell'opera entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- f) Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data della notifica, salvo proroga motivata richiesta dagli interessati;
- g) Lo stato di degrado del manufatto pubblicitario.
- h) L'inosservanza di eventuali prescrizioni o disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 33 comma 14.

### ART. 33 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE



# COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, di verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno, ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento e decoro. Adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze.

2. E' obbligato altresì a procedere alla rimozione in caso di decadenza o di revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato inoltre a fissare saldamente su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta, posta in posizione facilmente accessibile, sulle quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

4. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita a ogni rinnovo dell'autorizzazione e ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

5. La targhetta deve essere agevolmente accessibile ma non deve mai assumere forme di manifesta pubblicità per il concessionario.

6. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché al rispetto di ogni eventuale diritto di terzi o di quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

7. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine, stendardi e dei mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà, di provvedere alla rimozione degli stessi entro i termini previsti dai relativi articoli dopo la conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e il grado di aderenza delle superfici stradali.

8. Gli oneri derivanti per il ripristino dei luoghi, nonché dei fabbricati, per l'eliminazione degli impianti o per la loro manutenzione sono a totale carico del soggetto titolare dell'autorizzazione, salvo accordi privati diversi con i proprietari dei fondi o degli edifici, che però non sollevano il titolare dell'autorizzazione dagli obblighi e responsabilità di ripristino nei confronti dei provvedimenti del Comune.

9. In caso di cessazione dell'attività del soggetto titolare dell'autorizzazione, e salvo richiesta di voltura da parte del nuovo utente nei casi ammissibili, l'impianto pubblicitario deve essere rimosso a cura e onere del soggetto cessante, ripristinando anche lo stato dei luoghi. Qualora non si provveda entro 15 giorni dalla data della cessazione, l'impianto verrà considerato abusivo e il soggetto inadempiente sarà passibile dei provvedimenti e delle sanzioni specifiche per le installazioni abusive.

10. Tutte le autorizzazioni di pubblicità si intendono rilasciate alla condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione delle scritte e dei relativi impianti pubblicitari.

11. Pertanto, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e, in genere, di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere gli impianti e la pubblicità secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.

12. Particolare cura dovrà essere espletata nell'evitare ogni forma di abbandono di materiale cartaceo intorno agli impianti che sarà considerata violazione delle prescrizioni del presente regolamento, fatta salva ogni altra violazione punita ai sensi della normativa nazionale e dei regolamenti comunali in vigore.



## COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

13. L'Amministrazione comunale potrà parimenti prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

14. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, entro il termine che verrà di volta in volta stabilito dall'Amministrazione comunale, le relative autorizzazioni di pubblicità verranno revocate con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per le infrazioni al presente Regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o a indennità di sorta

15. Il soggetto autorizzato è responsabile verso il Comune e verso terzi di ogni eventuale danno provocato per causa o in relazione all'esposizione del materiale pubblicitario o alla collocazione degli impianti, pertanto è espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a sollevare e tenere indenne il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione e all'autorizzazione a effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari. I titolari di autorizzazione si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni, che potessero derivare agli impianti a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

### ART. 34 - PROCEDURA SEMPLIFICATA PER ALCUNI IMPIANTI TEMPORANEI

1. Per l'installazione di striscioni, stendardi, segni orizzontali reclamistici e tutti i mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti c), d), f), h), del precedente art. 30, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio.

2. Per l'esposizione di messaggi temporanei effettuata sulle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali cui si riferisce deve essere presentata comunicazione scritta al protocollo generale del Comune, nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività a cui si riferiscono, la superficie occupata e il periodo (non superiore a tre mesi). Copia della documentazione stessa, con riportato il timbro del protocollo del Comune, dovrà essere trattenuta dall'interessato e esibita in caso di controllo da parte del competente Comando di Polizia M.le o da personale dei Settori Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune

3. La durata delle autorizzazioni a carattere temporaneo, non può superare complessivamente i 6 mesi ad esclusione dei cartelli di cantiere e delle gigantografie su ponteggio, per i quali la durata è fissata negli artt. 25 e 26.

### ART. 35 - IMPIANTI E FORME PUBBLICITARIE LEGATE ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. I manifesti e le locandine affisse direttamente dagli interessati non necessitano di autorizzazione amministrativa, ma devono assolvere l'imposta di pubblicità, se dovuta, e riportare comunque il timbro del concessionario. Possono essere affissi esclusivamente all'interno delle vetrine dei negozi previo accordo con i proprietari.

2. I manifesti e le locandine riferiti a spettacoli viaggianti, manifestazioni politiche e sportive potranno essere affissi a cura degli interessati esclusivamente, previa autorizzazione amministrativa e pagamento dell'imposta di pubblicità, sulle posizioni individuate da apposito elenco.

3. I manifesti e le locandine dovranno essere rimossi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata. Trascorso inutilmente tale termine, l'esposizione



# COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

verrà considerata abusiva e quindi sanzionabile ai sensi del D.Lgs n. 507/93 e del successivo art. 36.

## CAPO VI SANZIONI

### ART. 36 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI E TEMPORANEI

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda e pubblicità, senza aver provveduto a chiedere e ottenere la relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 comma 11, del Codice della Strada (D. Lgs. n.285/92 e successive modifiche ed integrazioni) e si applicano le procedure previste dallo stesso articolo.

2. Chiunque non osservi le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 comma 12, del Codice della Strada (D. Lgs. n.285/92 e successive modifiche ed integrazioni) e si applicano le procedure previste dallo stesso articolo.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 37, chiunque non osservi le altre disposizioni del presente regolamento è considerato senza autorizzazione e pertanto è punito con la sanzione prevista al comma 1 del presente articolo.

### ART. 37 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE FORME DI PUBBLICITA' INERENTI LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni chiunque affigge manifesti pubblicitari negli spazi appositi alle affissioni senza autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 comma 11, del Codice della Strada (D. Lgs. n.285/92 e successive modifiche ed integrazioni) e si applicano le procedure previste dallo stesso articolo.

2. Chiunque non osservi le altre disposizioni del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15000 a € 450,00.

3. Qualora il servizio affissioni sia dato in concessione, il concessionario ha l'obbligo di affiggere direttamente i manifesti nei spazi predisposti dopo averli timbrati, ed è tenuto a sorvegliare e mantenere in ordine gli spazi affidati, togliendo tempestivamente il materiale i cui termini di affissione siano scaduti. L'inottemperanza a queste disposizioni e a tutte quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché previste nel contratto di appalto, poste a carico del concessionario, prevedono l'applicazione a carico del concessionario stesso, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15000 a € 450,00.



## COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

### CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 38 - IMPIANTI PUBBLICITARI IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA

1. Tutti gli impianti pubblicitari esistenti, muniti di regolare autorizzazione e realizzati in completa conformità alla stessa, ma che non rispondono alle disposizioni del presente Regolamento, o non ammessi da altri specifici progetti dell'Amministrazione comunale, debbono essere rimossi o eventualmente ricollocati nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, alla naturale scadenza dell'autorizzazione. Gli impianti privi di data di scadenza, ma regolarmente autorizzati, dovranno essere regolarizzati entro il 31.12.2006, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

2. I titolari delle autorizzazioni di cui al precedente comma 1 che intendono adeguare o ricollocare i loro impianti, dovranno presentare regolare domanda ai sensi dall'art.30 del presente regolamento.

3. L'eventuale estendimento del perimetro di centro abitato, successivo al rilascio delle autorizzazioni, non produrrà effetti sugli impianti pubblicitari installati fino alla scadenza naturale dell'autorizzazione, fatte salve le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale per tutelare le quali il Comune provvederà a norma dell'art. 32 comma 2, ovvero dell'art. 33 commi 13 e 14.

4. Il presente articolo si applica a tutti i provvedimenti di concessione e autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato.

#### ART. 39 - RINVIO AD ALTRE NORME

1. Eventuali deroghe e/o modifiche apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

2. Ulteriori deroghe alle disposizioni del presente regolamento, non specificatamente richiamate, possono essere concesse solo previo nullaosta della Giunta Comunale purchè concesse nel rispetto della normativa vigente.



# COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

## ART.40 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della relativa delibera approvata dal Consiglio Comunale; ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le deliberazioni e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo e/o in contrasto con lo stesso, si fanno salve le disposizioni del regolamento comunale per le pubbliche affissioni per quanto non in contrasto con il presente.





**COMUNE DI REGGIOLO**  
Provincia di Reggio Emilia

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente**  
RAG. MAURO PANIZZA

**Il Segretario**  
DOTT. ALFREDO LUIGI TIRABASSI

---

Publicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.  
(art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Addì \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
DOTT. ALFREDO LUIGI TIRABASSI

---

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio di questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** in data..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Addì \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
DOTT. ALFREDO LUIGI TIRABASSI

---